



[Pagina iniziale](#) > [Diritto federale](#) > [Raccolta sistematica](#) > [Diritto interno](#) > [8 Sanità – Lavoro – Sicurezza sociale](#) > [81 Sanità](#) > [818.101.24 Ordinanza 2 del 13 marzo 2020 sui provvedimenti per combattere il coronavirus \(COVID 19\) \(Ordinanza 2 COVID 19\)](#)

818.101.24

Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19)

(Ordinanza 2 COVID-19)

del 13 marzo 2020 (Stato 17 aprile 2020)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 7 della legge del 28 settembre 2012¹ sulle epidemie; visto l'articolo 5 dell'allegato I dell'Accordo del 21 giugno 1999² tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone e visto l'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016³ che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (Codice frontiere Schengen),⁴

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali⁵

Art. 1 Oggetto e scopo¹

¹ La presente ordinanza stabilisce provvedimenti nei confronti della popolazione, delle organizzazioni, delle istituzioni e dei Cantoni per ridurre il rischio di trasmissione e per combattere il coronavirus (COVID-19).

² I provvedimenti sono finalizzati a:

a.

impedire o contenere la diffusione del coronavirus (COVID-19) in Svizzera;

b.

ridurre la frequenza delle trasmissioni, interrompere le catene di trasmissione e impedire o contenere i focolai locali;

c.

proteggere le persone particolarmente a rischio;

d.

salvaguardare le capacità della Svizzera di far fronte all'epidemia, in particolare per il mantenimento delle condizioni che permettono un approvvigionamento sufficiente di cure e agenti terapeutici per la popolazione.

¹ Introdotta dal n. I dell'O del 16 mar. 2020, in vigore dal 17 mar. 2020 (RU 2020 783).

Art. 1a¹ Competenza dei Cantoni

Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, i Cantoni mantengono le loro competenze.

¹ Introdotta dal n. I dell'O del 16 mar. 2020, in vigore dal 17 mar. 2020 (RU 2020 783).

Art. 1b¹ Esecuzione

I Cantoni controllano il rispetto dei provvedimenti sul loro territorio, sempre che l'esecuzione degli stessi non competa alla Confederazione.

¹ Introdotta dal n. I dell'O del 1° apr. 2020, in vigore dal 2 apr. 2020 (RU 2020 1131).

Capitolo 2: Mantenimento delle capacità nell'assistenza sanitaria⁶

Sezione 1: Principio⁷

Art. 2 Principio

¹ Al fine di salvaguardare le capacità della Svizzera di fare fronte all'epidemia di COVID-19, in particolare di assicurare le condizioni che permettono un approvvigionamento sufficiente di cure e agenti terapeutici per la popolazione, è necessario adottare segnatamente i provvedimenti seguenti:

a.¹

provvedimenti che limitino l'entrata in Svizzera di persone provenienti da Paesi o regioni a rischio nonché l'importazione e l'esportazione di merci;

b.

controllo dell'esportazione di beni rilevanti ai fini del mantenimento delle capacità nell'assistenza sanitaria;

c.²

provvedimenti per garantire l'approvvigionamento di materiale medico importante.³

² Per Paesi o regioni a rischio si intendono segnatamente Paesi o regioni le cui autorità hanno stabilito provvedimenti eccezionali di prevenzione e di lotta contro l'epidemia di COVID-19. L'elenco dei Paesi o delle regioni a rischio è pubblicato nell'allegato 1. Il

Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), sentiti il Dipartimento federale dell'interno (DFI) e il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), allestisce l'elenco e lo aggiorna costantemente.⁴

¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 apr. 2020 (Limitazione dell'importazione e dell'esportazione di merci), in vigore dal 17 apr. 2020 (RU 2020 1245).

² Introdotta dal n. I dell'O del 3 apr. 2020 (Approvvigionamento di materiale medico importante), in vigore dal 4 apr. 2020 (RU 2020 1155).

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 2020, in vigore dal 2 apr. 2020 (RU 2020 1131).

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 mar. 2020, in vigore dal 19 mar. 2020 (RU 2020 841).

Sezione 2: Limitazioni del traffico di confine⁸

Art. 3 Passaggio della frontiera e controlli

¹ L'autorità competente in materia di controlli alla frontiera rifiuta l'entrata in Svizzera a tutte le persone provenienti da un Paese o da una regione a rischio, a meno che adempiano una delle seguenti condizioni:

a.

abbiano la cittadinanza svizzera;

b.¹

dispongano di un documento di viaggio e:

1.

di un titolo di soggiorno, segnatamente di un permesso di dimora svizzero, un permesso per frontalieri, un visto emesso dalla Svizzera recante lo scopo «colloqui d'affari» in veste di specialisti del settore sanitario o «visita ufficiale» di grande importanza, oppure

2.

l'assicurazione di un permesso di dimora;

c.²

siano beneficiari della libera circolazione e abbiano un motivo professionale per l'entrata in Svizzera e siano in possesso di un attestato di notifica;

d.

effettuino un trasporto merci professionale e siano in possesso di una bolla di consegna merci;

e.³

siano solo in transito in Svizzera con l'intenzione di recarsi direttamente in un altro Paese; o

f.

siano in una situazione di assoluta necessità;

g.⁴

siano di grande importanza in qualità di specialisti del settore sanitario.

^{1bis} L'entrata in Svizzera con un permesso per frontalieri conformemente al capoverso 1 lettera b numero 1 è consentita solo a scopo professionale.⁵

² Le persone interessate devono comprovare di soddisfare una delle condizioni summenzionate. La Segreteria di Stato della migrazione emana le istruzioni necessarie.⁶

³ Le decisioni delle autorità competenti possono essere eseguite immediatamente. Eventuali ricorsi contro queste decisioni non hanno effetto sospensivo. Si applica per analogia l'articolo 65 della legge federale del 16 dicembre 2005⁷ sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl).

⁴ Si applicano per analogia le disposizioni penali dell'articolo 115 LStrl. In caso di violazione delle disposizioni in materia d'entrata può essere inoltre pronunciato un divieto d'entrata.

⁵ Può essere parimenti rifiutata l'entrata di stranieri attraverso le frontiere interne ed esterne dello spazio Schengen negli aeroporti, se nessuna delle condizioni di cui al capoverso 1 è soddisfatta. Il DFGP, sentiti il DFI e il DFAE, determina per quali Paesi o regioni a rischio il provvedimento è necessario. In questo caso i capoversi 2 e 4 si applicano per analogia.⁸

¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 mar. 2020, in vigore dal 19 mar. 2020 (RU 2020 841).

² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 mar. 2020, in vigore dal 19 mar. 2020 (RU 2020 841).

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 mar. 2020, in vigore dal 19 mar. 2020 (RU 2020 841).

⁴ Introdotta dal n. I dell'O del 18 mar. 2020, in vigore dal 19 mar. 2020 (RU 2020 841).

⁵ Introdotta dal n. I dell'O del 1° apr. 2020 (Canalizzazione del traffico di confine), in vigore dal 2 apr. 2020 (RU 2020 1137).

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 apr. 2020 (Limitazione dell'importazione e dell'esportazione di merci), in vigore dal 17 apr. 2020 (RU 2020 1245).

⁷ RS 142.20

⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 mar. 2020, in vigore dal 19 mar. 2020 (RU 2020 841).

Art. 3a¹ Divieto del turismo degli acquisti

È vietata l'importazione di merci attraverso un valico di frontiera terrestre da uno Stato limitrofo considerato Paese a rischio, se le merci sono state acquistate nell'ambito di un viaggio avvenuto esclusivamente a scopo di turismo degli acquisti.

¹ Introdotta dal n.1 dell'O del 16 apr. 2020 (Limitazione dell'importazione e dell'esportazione di merci), in vigore dal 17 apr. 2020 (RU 2020 1245).

Art. 4¹ Disposizioni sul traffico transfrontaliero delle persone e delle merci²

¹ Il DFGP, sentiti il DFI, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), il Dipartimento federale delle finanze (DFF) e il DFAE, decide in merito a restrizioni del traffico stradale, ferroviario, navale e aereo di persone in provenienza da Paesi o regioni a rischio.

² Può in particolare limitare il traffico delle persone, per singoli tipi di traffico, a determinate corse, linee o voli, chiudere singoli valichi, porti o aeroporti di frontiera per il traffico di persone in provenienza da Paesi o regioni a rischio o vietare del tutto il traffico in Svizzera di persone in provenienza da Paesi o regioni a rischio.

³ Le restrizioni del traffico transfrontaliero delle persone sono elencate nell'allegato 2.

⁴ L'Amministrazione federale delle dogane (AFD) può ordinare ed eseguire autonomamente la chiusura di piccoli valichi di frontiera terrestri secondari per il traffico delle persone e delle merci, se e fino a quando la situazione lo richiede. Comunica immediatamente al DFGP, al DATEC e al DFAE le chiusure ordinate. Contrassegna i valichi chiusi come tali e pubblica l'elenco aggiornato dei valichi terrestri aperti sul suo sito Internet^{3,4}.

⁵ L'AFD stabilisce presso quali valichi di frontiera nel traffico stradale introdurre corsie prioritarie (green lanes) per il trasporto di merci importanti al fine di mantenere l'approvvigionamento nazionale e per le persone di gruppi professionali prioritari, in particolare per le persone che operano nel settore sanitario. L'AFD determina le condizioni di utilizzo delle corsie prioritarie per quanto concerne le merci importanti d'intesa con il settore specializzato nella logistica dell'organizzazione dell'approvvigionamento economico del Paese. Consulta i Cantoni riguardo all'utilizzo delle corsie prioritarie da parte di persone di gruppi professionali prioritari. L'AFD pubblica l'elenco aggiornato delle corsie prioritarie nonché le condizioni per il loro utilizzo sul suo sito Internet^{5,6}.

¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 mar. 2020, in vigore dal 19 mar. 2020 (RU 2020 841).

² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 apr. 2020 (Limitazione dell'importazione e dell'esportazione di merci), in vigore dal 17 apr. 2020 (RU 2020 1245).

³ HYPERLINK "<https://www.ezv.admin.ch/ezv/it/home.html>" > Valichi di confine aperti

⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 1° apr. 2020 (Canalizzazione del traffico di confine), in vigore dal 2 apr. 2020 (RU 2020 1137). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 apr. 2020 (Limitazione dell'importazione e dell'esportazione di merci), in vigore dal 17 apr. 2020 (RU 2020 1245).

⁵ HYPERLINK "<https://www.ezv.admin.ch/ezv/it/home.html>" > Green Lanes

⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 1° apr. 2020 (Canalizzazione del traffico di confine), in vigore dal 2 apr. 2020 (RU 2020 1137).

Art. 4a¹ Rilascio di visti

Il rilascio di visti Schengen, di visti nazionali e di autorizzazioni per il rilascio di visti a persone provenienti da Paesi o regioni a rischio secondo l'allegato 1 è sospeso. Fanno eccezione le domande di persone che si trovano in una situazione di assoluta necessità o sono di grande importanza in qualità di specialisti del settore sanitario.

¹ Introdotto dal n. I dell'O del 18 mar. 2020, in vigore dal 19 mar. 2020 (RU 2020 841).

Sezione 3: Controllo delle esportazioni di dispositivi di protezione⁹

Art. 4b¹Controllo delle esportazioni

1 Per l'esportazione dal territorio doganale dei dispositivi di protezione e del materiale medico importante di cui all'allegato 3 è necessaria l'autorizzazione della Segreteria di Stato dell'economia (SECO), oltre all'autorizzazione eventualmente prevista dalla legislazione sugli agenti terapeutici e sugli stupefacenti.²

² Il capoverso 1 non si applica alle esportazioni di dispositivi di protezione e di materiale medico importante:³

a.

nella misura in cui è garantita la reciprocità, negli Stati membri dell'UE, nei Paesi e Territori d'oltremare elencati nell'allegato II del Trattato del 13 dicembre 2007⁴ sul funzionamento dell'Unione europea (versione consolidata), in Norvegia, in Islanda, nel Regno Unito, nelle Isole Färöer e verso Andorra, San Marino e Città del Vaticano;

b.

da parte di personale medico e personale dei servizi di controllo delle catastrofi e di protezione civile per l'esercizio della loro professione o per il primo soccorso;

c.

da parte di altre persone per uso personale;

d.

come attrezzature per il pronto soccorso o per altri casi urgenti in autobus, treni, aerei o navi nel traffico internazionale;

e.

per la fornitura di:

1.

rappresentanze svizzere all'estero, missioni all'estero e operazioni presso la guardia di frontiera e costiera europea Frontex,

2.

istituzioni pubbliche svizzere all'estero,

3.

membri dell'esercito in missione all'estero,

4.

membri svizzeri di missioni internazionali di polizia o di missioni civili internazionali di pace.

¹ Originario art. 10d. Introdotto dal n. I dell'O del 25 mar. 2020, in vigore dal 26 mar. 2020 (RU 2020 1065).

² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 apr. 2020 (Approvvigionamento di materiale medico importante), in vigore dal 4 apr. 2020 (RU 2020 1155).

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 apr. 2020 (Approvvigionamento di materiale medico importante), in vigore dal 4 apr. 2020 (RU 2020 1155).

⁴ GU C 326 del 26.10.2012, pag. 47.

Art. 4c¹Procedura e decisione

¹ La domanda va inoltrata sulla piattaforma elettronica di autorizzazione ELIC della SECO.

² La SECO decide entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della domanda completa. Se sono necessari chiarimenti particolarmente complessi, questo termine può essere prolungato di altri cinque giorni lavorativi.

³ La SECO notifica la decisione al richiedente in forma elettronica.

⁴ L'autorizzazione è rilasciata se il fabbisogno di dispositivi di protezione o di materiale medico importante di cui all'allegato 3 delle strutture sanitarie, del personale medico, dei pazienti, della protezione della popolazione e della protezione civile, delle autorità e delle organizzazioni di salvataggio e di sicurezza in Svizzera è sufficientemente coperto.²

⁵ Prima di prendere una decisione, la SECO consulta l'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), l'Ufficio federale della protezione della popolazione e il Servizio sanitario coordinato (SSC). In particolare, i servizi competenti comunicano la quantità di dispositivi di protezione o di materiale medico importante segnalata nell'ambito dell'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 4e capoversi 2-4.³

⁶ La SECO può consultare le autorità estere, fornire loro informazioni pertinenti e tener conto delle informazioni ricevute da queste ultime nella sua valutazione.

⁷ La decisione di concedere un'autorizzazione si basa su tutte le considerazioni pertinenti, incluso ove opportuno, se l'esportazione è destinata a sostenere:

a.

Stati o organizzazioni internazionali che hanno presentato una richiesta alla Svizzera;

b.

organizzazioni umanitarie all'estero protette dalla Convenzione di Ginevra sui rifugiati⁴;

c.

la rete globale di allarme e risposta alle epidemie (Global Alert and Response Network, GOARN) dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

¹ Originario art. 10e. Introdotto dal n. I dell'O del 25 mar. 2020, in vigore dal 26 mar. 2020 (RU 2020 1065).

² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 apr. 2020 (Approvvigionamento di materiale medico importante), in vigore dal 4 apr. 2020 (RU 2020 1155).

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 apr. 2020 (Approvvigionamento di materiale medico importante), in vigore dal 4 apr. 2020 (RU 2020 1155).

⁴ Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (RS 0.142.30)

Sezione 4:¹⁰ Approvvigionamento di materiale medico importante

Art. 4d Definizione

¹ Sono considerati materiale medico importante i medicinali, i dispositivi medici e i dispositivi di protezione importanti e urgentemente necessari per prevenire e combattere il coronavirus elencati nell'allegato 4.

² L'UFSP è responsabile dell'elenco e, d'intesa con la Farmacia dell'esercito, il Laboratorio Spiez e il settore Agenti terapeutici dell'organizzazione dell'approvvigionamento economico del Paese, lo aggiorna costantemente integrandovi il materiale che deve essere acquistato e definendo le quantità necessarie.

Art. 4e Obbligo di notifica

¹ I Cantoni sono tenuti a notificare regolarmente al SSC le scorte attuali di materiale medico importante delle loro strutture sanitarie. Sono fatti salvi i capoversi 2 e 3.

² I Cantoni, gli ospedali, nonché i fabbricanti e i distributori di medicinali sono tenuti a notificare regolarmente al settore Agenti terapeutici dell'organizzazione dell'approvvigionamento economico del Paese le loro scorte attuali di determinati medicinali di cui all'allegato 4 numero 1.

³ I laboratori, nonché i fabbricanti e i distributori di dispositivi medico-diagnostici in vitro («test COVID-19») sono tenuti a notificare regolarmente al Laboratorio Spiez le loro scorte attuali di questi test.

⁴ Il SSC può richiedere alle aziende che stoccano materiale medico importante informazioni sulle loro scorte.

Art. 4f Acquisto di materiale medico importante

¹ Per sostenere l'approvvigionamento dei Cantoni e delle loro strutture sanitarie, di organizzazioni di utilità pubblica (p. es. la Croce Rossa svizzera) e di terzi (p. es. laboratori, farmacie) può essere acquistato materiale medico importante se gli usuali canali di acquisto non permettono di coprire il fabbisogno.

² L'indisponibilità di materiale medico importante è determinata in base ai dati trasmessi secondo l'articolo 4e.

³ Per l'acquisto di materiale medico importante secondo il capoverso 1 sono competenti, su incarico dell'UFSP:

a.

per i dispositivi medici e i dispositivi di protezione: la Farmacia dell'esercito;

b.

per i medicinali: l'UFSP, d'intesa con il settore Agenti terapeutici dell'organizzazione dell'approvvigionamento economico del Paese.

⁴ Le autorità competenti possono incaricare terzi dell'acquisto di materiale medico importante.

Art. 4g Attribuzione di materiale medico importante

¹ Se necessario, i Cantoni presentano una domanda di attribuzione al SSC.

² L'attribuzione è continua ed è determinata in base alla situazione di approvvigionamento e al numero di casi aggiornato nei singoli Cantoni.

³ Il SSC può, d'intesa con l'UFSP e il settore Agenti terapeutici dell'organizzazione dell'approvvigionamento economico del Paese, attribuire materiale medico importante a Cantoni, organizzazioni di utilità pubblica e terzi.

⁴ Per l'attribuzione di dispositivi medico-diagnostici in vitro («test COVID-19») è competente il Laboratorio Spiez, d'intesa con l'UFSP. L'attribuzione riguarda tutti i test disponibili in Svizzera.

Art. 4h Fornitura e distribuzione di materiale medico importante

¹ La Confederazione o terzi da essa incaricati provvedono a fornire ai servizi di consegna centrali dei Cantoni il materiale medico importante acquistato secondo l'articolo 4f. In casi eccezionali, la Confederazione può, d'intesa con i Cantoni, fornire il materiale direttamente alle organizzazioni e alle strutture aventi diritto.

² Per il materiale che non è fornito direttamente ai beneficiari, i Cantoni designano servizi di consegna cantonali e li notificano alle autorità federali competenti.

³ Se necessario, provvedono rapidamente all'ulteriore distribuzione sul proprio territorio del materiale medico importante fornito.

Art. 4i Spese

¹ Le spese per l'acquisto di materiale medico importante sono anticipate dalla Confederazione se l'acquisto è effettuato da quest'ultima.

² I Cantoni, le organizzazioni di utilità pubblica e terzi rimborsano alla Confederazione il più rapidamente possibile le spese per l'acquisto del materiale medico importante fornito loro e acquistato dalla Confederazione conformemente all'articolo 4f capoverso 1.

³ La Confederazione assume le spese di fornitura ai Cantoni del materiale medico importante acquistato.

⁴ I Cantoni assumono le spese per l'ulteriore distribuzione sul loro territorio del materiale medico importante.

Art. 4j Confisca

¹ Se l'approvvigionamento di materiale medico importante secondo l'articolo 4f non può essere garantito, il DFI può obbligare singoli Cantoni o strutture sanitarie pubbliche che dispongono di sufficienti scorte di medicinali secondo l'allegato 4

numero 1 a fornire ad altri Cantoni o ad altre strutture sanitarie una parte delle loro scorte. Le spese per la fornitura e il materiale sono fatturate, al prezzo d'acquisto, dai Cantoni o dalle strutture sanitarie direttamente ai beneficiari.

² Conformemente al capoverso 1, il DFI può disporre la confisca di materiale medico importante disponibile nelle aziende. La Confederazione versa un indennizzo pari al prezzo d'acquisto.

Art. 4k Fabbricazione

¹ Se l'approvvigionamento di materiale medico importante secondo l'articolo 4f non può essere garantito altrimenti, il Consiglio federale può obbligare i fabbricanti a produrre materiale medico importante, a priorizzare la produzione di questo materiale o ad aumentarla.

² La Confederazione può erogare contributi per le produzioni secondo il capoverso 1, se il fabbricante subisce uno svantaggio finanziario a causa del cambiamento di produzione o dell'annullamento di mandati privati.

Art. 4l Deroghe all'obbligo di omologazione dei medicinali

¹ I medicinali contenenti i principi attivi elencati nell'allegato 5 fabbricati per il trattamento dei pazienti affetti da COVID-19 possono, dopo che è stata presentata una domanda di omologazione per un medicinale contenente uno di questi principi attivi, essere immessi in commercio senza omologazione finché Swissmedic non ha emanato una decisione in merito al rilascio dell'omologazione. Nel quadro dell'esame delle domande di omologazione, sulla base di un'analisi dei rischi e dei benefici Swissmedic può, per questi medicinali, autorizzare deroghe alle vigenti disposizioni del diritto in materia di agenti terapeutici.

² Le modifiche all'omologazione di un medicinale omologato in Svizzera, contenente uno dei principi attivi elencati nell'allegato 4 numero 1, impiegato in Svizzera per prevenire e combattere il coronavirus, possono essere attuate immediatamente dopo che è stata presentata una corrispondente domanda. Sulla base di un'analisi dei rischi e dei benefici Swissmedic può, per queste modifiche, autorizzare deroghe alle vigenti disposizioni del diritto in materia di agenti terapeutici.

³ L'UFSP aggiorna costantemente l'elenco di cui all'allegato 5 dopo consultazione di Swissmedic.

⁴ Sulla base di un'analisi dei rischi e dei benefici Swissmedic può, per i medicinali impiegati in Svizzera per prevenire e combattere il coronavirus, autorizzare deroghe al processo di fabbricazione approvato nel quadro del rilascio dell'omologazione. Fissa i criteri in base ai quali il responsabile tecnico può emanare la decisione di liberazione sul mercato anticipata dei medicinali impiegati in Svizzera per prevenire e combattere il coronavirus.

Art. 4m Deroghe alle disposizioni sull'importazione di medicinali

¹ I farmacisti cui incombe la responsabilità farmaceutica di una farmacia ospedaliera possono importare medicinali non omologati contenenti i principi attivi elencati nell'allegato 5 per il trattamento dei pazienti affetti da COVID-19. L'incarico di importare tali medicinali può essere conferito a un'azienda titolare di un'autorizzazione di commercio all'ingrosso o d'importazione.

² L'importazione deve essere notificata a Swissmedic entro 10 giorni dalla ricezione delle merci.

³ Per prevenire e combattere il coronavirus in Svizzera Swissmedic può autorizzare, per un periodo limitato, l'immissione in commercio in Svizzera di un medicinale per supplire a una temporanea indisponibilità di un medicinale identico omologato in Svizzera, a condizione che in Svizzera non sia disponibile e omologato alcun medicinale sostanzialmente equivalente.

Art. 4n Deroghe per i dispositivi medici

¹ Swissmedic può, su richiesta, autorizzare l'immissione in commercio e la messa in esercizio di dispositivi medici non sottoposti a una procedura di valutazione della conformità secondo l'articolo 10 dell'ordinanza del 17 ottobre 2001¹ relativa ai dispositivi medici (ODmed) se il loro impiego per prevenire e combattere il coronavirus in Svizzera è nell'interesse della salute pubblica oppure della sicurezza o della salute dei pazienti e se, tenendo conto dello scopo cui sono destinati, ne sono dimostrati in misura sufficiente l'adempimento delle esigenze fondamentali, nonché l'efficacia e la prestazione.

² Nel quadro della ponderazione dei rischi secondo il capoverso 1, Swissmedic tiene conto in particolare del fabbisogno d'acquisto stabilito dall'UFSP per prevenire e combattere il coronavirus in Svizzera.

³ L'autorizzazione è concessa a chi li immette in commercio in Svizzera oppure all'istituzione o alla struttura sanitaria richiedente. L'autorizzazione può essere concessa a tempo determinato e subordinata a oneri o condizioni.

⁴ Restano in vigore gli obblighi di sorveglianza sui dispositivi secondo l'ODmed, in particolare gli obblighi di raccolta e di notifica degli eventi gravi.

¹ RS 812.213

Art. 4o Deroghe per i dispositivi di protezione individuale

¹ Per i dispositivi di protezione individuale di cui all'allegato 4 numero 3, fabbricati e immessi in commercio in Svizzera oppure importati e messi in commercio in Svizzera, è possibile derogare ai principi e alle procedure per la valutazione della conformità secondo l'articolo 3 capoverso 2 dell'ordinanza del 25 ottobre 2017¹ sui DPI (ODPI) se il loro impiego per prevenire e combattere il coronavirus in Svizzera è nell'interesse della salute pubblica oppure della sicurezza o della salute dei pazienti.

² Sono ammesse deroghe secondo il capoverso 1 se è garantito un livello di sicurezza adeguato conformemente ai requisiti legali previsti dall'ODPI e se la fabbricazione avviene secondo:

- a. una norma europea armonizzata con procedura di valutazione della conformità in corso;
- b. una norma menzionata nelle direttive dell'OMS; o
- c. un'altra norma non europea o un'altra soluzione tecnica.

³ Gli organi di controllo che, secondo l'articolo 3 dell'ordinanza del DEFR del 18 giugno 2010² concernente l'esecuzione della sorveglianza del mercato secondo la sezione 5 dell'ordinanza sulla sicurezza dei prodotti, sono responsabili dei DPI di cui all'allegato 4 numero 3 controllano e autorizzano soluzioni tecniche specifiche secondo il capoverso 2.

¹ RS 930.115

² RS 930.111.5

Capitolo 3: Provvedimenti nei confronti della popolazione, delle organizzazioni e delle istituzioni¹¹

Art. 5 Scuole, scuole universitarie e altri centri di formazione

¹ Le attività presenziali in scuole, scuole universitarie e altri centri di formazione sono vietate.

² Gli esami per i quali era già stata fissata una data possono svolgersi rispettando idonei provvedimenti di protezione.

³ I Cantoni provvedono alle necessarie offerte di servizi per la custodia dei bambini che non possono essere accuditi privatamente. Per l'accudimento non si può ricorrere a persone particolarmente a rischio.¹

⁴ Le strutture di custodia collettiva diurna possono essere chiuse soltanto se le autorità competenti prevedono altre forme idonee di custodia.²

¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2020, in vigore dal 17 mar. 2020 (RU 2020 783).

² Introdotto dal n. I dell'O del 16 mar. 2020, in vigore dal 17 mar. 2020 (RU 2020 783).

Art. 6¹ Manifestazioni e strutture

¹ È vietato lo svolgimento di manifestazioni pubbliche o private, incluse le manifestazioni sportive e le attività societarie.

² Le strutture accessibili al pubblico sono chiuse, segnatamente:

- a. negozi e mercati;
- b. ristoranti;
- c.

bar, nonché discoteche, locali notturni ed erotici;

d.

strutture ricreative e per il tempo libero, segnatamente musei, biblioteche, sale cinematografiche, sale per concerti, teatri, case da gioco, centri sportivi, palestre, piscine, centri benessere, stazioni sciistiche, giardini botanici e zoologici e parchi di animali;

e.

strutture che offrono servizi alla persona con contatto corporeo quali parrucchieri, saloni di massaggio, studi di tatuaggio e centri estetici;

f.²

campeggi.

³ Il capoverso 2 non si applica alle seguenti strutture e manifestazioni:

a.

negozi di generi alimentari e altri negozi (p. es. chioschi, negozi nelle stazioni di servizio), nella misura in cui vendano derrate alimentari o oggetti d'uso quotidiano;

b.

negozi di cibi da asporto (take-away), mense aziendali, servizi di fornitura di pasti e strutture di ristorazione per ospiti di alberghi;

c.

farmacie, drogherie e negozi di mezzi ausiliari medici (p. es. occhiali, apparecchi acustici);

d.

uffici e agenzie postali;

e.

punti di vendita di operatori di servizi di telecomunicazione;

f.

banche;

g.

stazioni di servizio;

h.

stazioni ferroviarie e altre strutture dei trasporti pubblici;

i.

officine di mezzi di trasporto;

j.

pubblica amministrazione;

k.

strutture sociali (p. es. centri di consulenza);

l.

funerali nella stretta cerchia familiare;

m.

strutture sanitarie quali ospedali, cliniche e studi medici, nonché studi e strutture di professionisti della salute secondo il diritto federale e cantonale;

n.³

alberghi e strutture ricettive, nonché le aree di sosta per roulotte e camper previste per la locazione di lunga durata o destinate ai nomadi.

⁴ Le strutture e manifestazioni di cui al capoverso 3 devono rispettare le raccomandazioni dell'UFSP concernenti l'igiene e il distanziamento sociale. Il numero di persone presenti deve essere limitato di conseguenza e devono essere evitati gli assembramenti di persone.

¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2020, in vigore dal 17 mar. 2020 (RU 2020 783).

² Introdotta dal n. I dell'O del 1° apr. 2020, in vigore dal 2 apr. 2020 (RU 2020 1131).

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 2020, in vigore dal 2 apr. 2020 (RU 2020 1131).

Art. 6a¹ Assemblee di società

¹ In caso di assemblee di società, l'organizzatore può disporre, a prescindere dal numero previsto di partecipanti e senza osservare il termine di convocazione, che i partecipanti esercitino i loro diritti soltanto:

a.

per scritto o in forma elettronica; o

b.

mediante un rappresentante indipendente designato dall'organizzatore.

² L'organizzatore decide durante il termine di cui all'articolo 12 capoverso 6. La disposizione deve essere comunicata per scritto o pubblicata in forma elettronica al più tardi quattro giorni prima della manifestazione.

¹ Introdotta dal n. I dell'O del 16 mar. 2020, in vigore dal 17 mar. 2020 (RU 2020 783).

Art. 7¹ Deroghe

L'autorità cantonale competente può autorizzare deroghe ai divieti di cui agli articoli 5 e 6 se:

a.

lo impongono interessi pubblici preponderanti, per esempio per strutture di formazione e in caso di problemi di approvvigionamento; e

b.

l'istituzione di formazione, l'organizzatore o il gestore presentano un piano di protezione che comprende i seguenti provvedimenti di prevenzione:

1.

provvedimenti per l'esclusione di persone malate o che si sentono malate;

2.

provvedimenti per la protezione di persone particolarmente a rischio;

3.

provvedimenti per l'informazione delle persone presenti sui provvedimenti di protezione generali come igiene delle mani, tenersi a distanza o igiene in caso di tosse e raffreddore;

4.²

adeguamento degli spazi in modo che possano essere rispettate le raccomandazioni dell'UFSP concernenti l'igiene e il distanziamento sociale.

¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2020, in vigore dal 17 mar. 2020 (RU 2020 783).

² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 2020, in vigore dal 2 apr. 2020 (RU 2020 1131).

Art. 7a¹Approvvigionamento della popolazione con derrate alimentari

¹ I fornitori di servizi postali ai sensi dell'articolo 1 lettera a dell'ordinanza del 29 agosto 2012² sulle poste sono autorizzati a distribuire alla popolazione, sette giorni alla settimana in tutte le parti del Paese, le derrate alimentari e gli oggetti d'uso quotidiano ordinati online.

² Un'autorizzazione derogatoria della SECO per il lavoro domenicale e un'autorizzazione derogatoria al divieto di circolazione domenicale per i relativi trasporti di approvvigionamento non sono necessarie, a condizione che il fornitore di servizi postali sia registrato presso la Commissione federale delle poste.

³ In applicazione dell'articolo 3 capoverso 3 della legge federale del 19 dicembre 1958³ sulla circolazione stradale, per i trasporti di cui al capoverso 1 i fornitori di servizi postali sono inoltre esonerati dall'obbligo di rispettare i divieti di circolazione e altre limitazioni alla circolazione, in particolare nei centri urbani e nelle zone pedonali.

¹ Introdotto dal n. I dell'O del 20 mar. 2020, in vigore dal 21 mar. 2020 (RU 2020 863).

² RS 783.01

³ RS 741.01

Art. 7b¹Servizio universale della posta

Il DATEC autorizza, su richiesta della Posta, la limitazione o la temporanea soppressione locale, regionale o sovraregionale del servizio universale nei settori dei servizi postali e del traffico dei pagamenti. Il traffico delle merci e dei pagamenti ai sensi della legge sulle poste del 17 dicembre 2010² va nel limite del possibile mantenuto.

¹ Introdotto dal n. I dell'O del 20 mar. 2020, in vigore dal 21 mar. 2020 (RU 2020 863).

² RS 783.0

Art. 7c¹Divieto di assembramento di persone nello spazio pubblico

¹ Sono vietati gli assembramenti di più di 5 persone nello spazio pubblico, segnatamente nei luoghi pubblici, sui sentieri e nei parchi.

² Negli assembramenti fino a cinque persone, queste devono mantenere le une dalle altre una distanza di almeno due metri.²

³ La polizia e altri organi di esecuzione autorizzati dai Cantoni provvedono a far rispettare le prescrizioni nello spazio pubblico.

¹ Introdotto dal n. I dell'O del 20 mar. 2020, in vigore dal 21 mar. 2020 (RU 2020 863).

² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 2020, in vigore dal 2 apr. 2020 (RU 2020 1131).

Art. 7d¹ Provvedimenti di prevenzione nei cantieri e nell'industria

¹ I datori di lavoro dell'edilizia e dei suoi rami accessori e dell'industria sono obbligati a rispettare le raccomandazioni dell'UFSP concernenti l'igiene e il distanziamento sociale. Devono segnatamente limitare il numero delle persone presenti nei cantieri o nelle aziende, adeguare l'organizzazione dei cantieri e delle aziende e limitare adeguatamente l'utilizzo in particolare dei locali per la pausa e delle mense.²

² In applicazione delle disposizioni sulla protezione della salute di cui all'articolo 6 della legge del 13 marzo 1964³ sul lavoro, l'esecuzione del capoverso 1 compete alle autorità di esecuzione della legge sul lavoro e della legge federale del 20 marzo 1981⁴ sull'assicurazione contro gli infortuni.

³ Le autorità cantonali competenti possono chiudere singoli cantieri o aziende se non sono adempiuti gli obblighi di cui al capoverso 1.

¹ Introdotto dal n. I dell'O del 20 mar. 2020, in vigore dal 21 mar. 2020 (RU 2020 863).

² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 2020, in vigore dal 2 apr. 2020 (RU 2020 1131).

³ RS 822.11

⁴ RS 832.20

Art. 7e¹ Deroga per Cantoni in particolari situazioni di pericolo

¹ Se a causa della situazione epidemiologica in un Cantone sussiste un pericolo particolare per la salute della popolazione, il Consiglio federale può, su domanda motivata, autorizzare questo Cantone a ordinare per un periodo limitato e per determinate regioni la limitazione o la cessazione delle attività di determinati settori dell'economia.

² Le domande secondo il capoverso 1 possono essere approvate integralmente o parzialmente dal Consiglio federale se sono adempiute le seguenti condizioni:

a.

il Cantone non dispone di sufficienti capacità nell'assistenza sanitaria nemmeno dopo aver fatto ricorso al sostegno di altri Cantoni;

b.

è altamente probabile che i settori interessati non siano in grado di attuare i provvedimenti di prevenzione di cui all'articolo 7d capoverso 1;

c.

le parti sociali approvano i provvedimenti previsti nel capoverso 1 dopo essere state sentite;

d.²

l'approvvigionamento della popolazione con beni d'uso quotidiano e servizi essenziali e l'approvvigionamento delle strutture sanitarie e delle loro aziende fornitrici sono garantiti;

e.

il funzionamento dei settori economici interessati è compromesso poiché vengono a mancare i lavoratori frontalieri.

³ Se i provvedimenti adottati da un Cantone vanno oltre quanto autorizzato dal Consiglio federale, per questo Cantone decade il diritto all'indennità per lavoro ridotto della Confederazione.

⁴ Il Consiglio federale può prevedere deroghe alla limitazione o alla cessazione delle attività per singoli settori dell'economia o aziende rilevanti ai fini della disponibilità di beni d'uso quotidiano e servizi essenziali.³

⁵ Le aziende che rendono verosimile all'Ispettorato cantonale del lavoro l'attuazione dei provvedimenti di prevenzione di cui all'articolo 7d capoverso 1 possono continuare a esercitare la loro attività.

¹ Introdotto dal n. I dell'O del 27 mar. 2020, cpv. 1-3 in vigore dal 21 mar. 2020, cpv. 4 e 5 in vigore dal 28 mar. 2020 (RU 2020 1101).

² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 2020, in vigore dal 2 apr. 2020 (RU 2020 1131).

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 2020, in vigore dal 2 apr. 2020 (RU 2020 1131).

Art. 8 Controlli degli organi esecutivi e obblighi di collaborazione

¹ Le autorità cantonali competenti possono effettuare in ogni momento e senza preavviso controlli nelle strutture e nei luoghi.

² I gestori, gli organizzatori e i datori di lavoro devono garantire l'accesso ai locali e ai luoghi alle autorità cantonali competenti.¹

³ Durante i controlli in loco le disposizioni delle autorità cantonali competenti devono essere attuate immediatamente.

¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 2020, in vigore dal 2 apr. 2020 (RU 2020 1131).

Art. 9¹

¹ Abrogato dal n. I dell'O del 1° apr. 2020, con effetto dal 2 apr. 2020 (RU 2020 1131).

Capitolo 4: Assistenza sanitaria¹²

Art. 10 Obbligo di notifica¹

I Cantoni sono tenuti a notificare regolarmente al SSC segue:

a.

numero totale e occupazione dei posti letto ospedalieri;

b.²

numero totale e occupazione dei posti letto ospedalieri destinati al trattamento dei malati di COVID-19, nonché numero dei degenti malati di COVID-19;

c.³

numero totale e occupazione dei posti letto ospedalieri di cure intense nonché numero dei malati di COVID-19 degenti in tale reparto e sottoposti a

ventilazione meccanica;

d.

numero totale e occupazione degli apparecchi per l'ossigenazione extracorporea a membrana (ECMO);

e.⁴

...

f.

indicazioni sulla disponibilità di personale medico e infermieristico negli ospedali;

g.

capacità massima, segnatamente numero totale di tutti i pazienti e numero totale di pazienti affetti da COVID-19 che possono essere trattati dai loro ospedali, tenendo conto della disponibilità di posti letto e di personale.

¹ Introdotta dal n. I dell'O del 16 mar. 2020, in vigore dal 17 mar. 2020 (RU 2020 783).

² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 2020, in vigore dal 2 apr. 2020 (RU 2020 1131).

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 2020, in vigore dal 2 apr. 2020 (RU 2020 1131).

⁴ Abrogata dal n. I dell'O del 3 apr. 2020 (Approvvigionamento di materiale medico importante), con effetto dal 4 apr. 2020 (RU 2020 1155).

Art. 10a¹ Obblighi delle strutture sanitarie

¹ I Cantoni possono obbligare gli ospedali e le cliniche private a mettere a disposizione le loro capacità per accogliere pazienti.

² Alle strutture sanitarie di cui all'articolo 6 capoverso 3 lettera m, in particolare a ospedali e cliniche, studi medici e studi dentistici, è vietato effettuare esami, trattamenti e terapie (interventi) medici non urgenti.²

³ Sono considerati non urgenti gli interventi che:

a.

possono essere eseguiti in un momento successivo senza che questo comporti svantaggi per la persona interessata che vanno oltre lievi disturbi e inconvenienti fisici e psichici; oppure

b.

servono prevalentemente o esclusivamente a scopi estetici, ad aumentare le prestazioni o al benessere psicofisico.³

⁴ Le strutture sanitarie possono eseguire interventi prescritti dalla legge per motivi di sicurezza del lavoro di persone attive in particolare nell'assistenza sanitaria, nella protezione della popolazione e civile, nonché in autorità o organizzazioni di soccorso o per la sicurezza e l'ordine pubblici o previste per tali compiti.⁴

⁵ Nei reparti ospedalieri confrontati a un massiccio aumento del lavoro a causa del numero di casi di malattia dovuti al COVID-19, le disposizioni della legge del 13 marzo 1964⁵ sul lavoro relative alla durata del lavoro e del riposo sono sospese per tutto il periodo durante il quale la situazione straordinaria lo esige. Le compensazioni

mediante tempo libero o finanziarie devono però continuare a essere garantite. I datori di lavoro rimangono responsabili della tutela della salute dei loro lavoratori e devono, in particolare, garantire loro periodi di riposo sufficienti.⁶

¹ Introdotto dal n. I dell'O del 16 mar. 2020, in vigore dal 17 mar. 2020 (RU 2020 783).

² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mar. 2020, in vigore dal 21 mar. 2020 (RU 2020 863).

³ Introdotto dal n. I dell'O del 20 mar. 2020, in vigore dal 21 mar. 2020 (RU 2020 863).

⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 20 mar. 2020, in vigore dal 21 mar. 2020 (RU 2020 863).

⁵ RS 822.11

⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 20 mar. 2020 (RU 2020 867). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 mar. 2020, in vigore dal 28 mar. 2020 (RU 2020 1101).

Capitolo 5:¹³ Persone particolarmente a rischio¹⁴

Art. 10b Principio

¹ Le persone particolarmente a rischio sono chiamate a restare a casa e a evitare gli assembramenti. Se escono di casa, prendono provvedimenti particolari per poter rispettare le raccomandazioni dell'UFSP concernenti l'igiene e il distanziamento sociale.¹

² Sono considerate particolarmente a rischio le persone a partire dai 65 anni e le persone che soffrono in particolare delle seguenti patologie: ipertensione arteriosa, diabete, malattie cardiovascolari, malattie croniche delle vie respiratorie, malattie o terapie che indeboliscono il sistema immunitario, cancro.

³ Le categorie di persone di cui al capoverso 2 sono precisate nell'allegato 6 in base a criteri medici. L'elenco non è esaustivo. È fatta salva la valutazione clinica del rischio nel singolo caso.²

⁴ L'UFSP aggiorna costantemente l'allegato 6.³

¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 apr. 2020 (Fase di transizione 1; lavoratori particolarmente a rischio; obblighi del datore di lavoro), in vigore dal 17 apr. 2020 (RU 2020 1249).

² Introdotto dal il n. I dell'O del 16 apr. 2020 (Fase di transizione 1; lavoratori particolarmente a rischio; obblighi del datore di lavoro), in vigore dal 17 apr. 2020 (RU 2020 1249).

³ Introdotto dal il n. I dell'O del 16 apr. 2020 (Fase di transizione 1; lavoratori particolarmente a rischio; obblighi del datore di lavoro), in vigore dal 17 apr. 2020 (RU 2020 1249).

Art. 10c¹ Obblighi del datore di lavoro concernenti la protezione della salute dei lavoratori particolarmente a rischio

¹ Il datore di lavoro permette ai lavoratori particolarmente a rischio di adempiere da casa i loro obblighi lavorativi. Adotta provvedimenti organizzativi e tecnici idonei a tal fine.

² Se non è possibile adempiere gli obblighi lavorativi abituali da casa, il datore di lavoro assegna al lavoratore interessato, in deroga al contratto di lavoro e senza modifica della retribuzione, un lavoro alternativo equivalente che può essere svolto da

casa. Adotta provvedimenti organizzativi e tecnici idonei a tal fine.

³ Se, per motivi aziendali, è indispensabile la totale o parziale presenza sul posto di lavoratori particolarmente a rischio, questi ultimi possono essere occupati nella loro attività abituale sul posto se sono adempiute le seguenti condizioni:

a.

la postazione di lavoro è organizzata in modo da evitare qualsiasi contatto stretto con altre persone, in particolare mediante la messa a disposizione di uno spazio individuale o di uno spazio di lavoro chiaramente delimitato in cui possa essere mantenuta la distanza minima di 2 metri; oppure

b.

nei casi in cui non è sempre possibile evitare un contatto stretto, sono adottati provvedimenti di protezione idonei secondo il principio STOP (sostituzione, misure tecniche, misure organizzative, misure di protezione individuale).

⁴ Se non è possibile occupare i lavoratori interessati secondo i capoversi 1-3, il datore di lavoro assegna loro, in deroga al contratto di lavoro e senza modifica della retribuzione, un lavoro alternativo equivalente sul posto per il quale sono adempiute le condizioni di cui al capoverso 3 lettere a e b.

⁵ Prima di adottare i provvedimenti previsti, il datore di lavoro sente i lavoratori interessati.

⁶ I lavoratori interessati possono rifiutare un lavoro assegnato loro se il datore di lavoro non adempie le condizioni di cui ai capoversi 1-4 o se, per motivi particolari, considerano per sé stessi troppo elevato il rischio di contagio da coronavirus malgrado i provvedimenti adottati dal datore di lavoro secondo i capoversi 3 e 4. Il datore di lavoro può esigere un certificato medico.

⁷ Se non è possibile occupare i lavoratori interessati secondo i capoversi 1-4 oppure se questi rifiutano il lavoro loro assegnato ai sensi del capoverso 6, il datore di lavoro li pone in congedo con continuazione del pagamento dello stipendio.

⁸ I lavoratori attestano la loro condizione di persone particolarmente a rischio mediante un'autodichiarazione. Il datore di lavoro può esigere un certificato medico.

¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 apr. 2020 (Fase di transizione 1; lavoratori particolarmente a rischio; obblighi del datore di lavoro), in vigore dal 17 apr. 2020 (RU 2020 1249).

Art. 10de 10e¹

¹ Abrogati dal n. I dell'O del 1° apr. 2020, con effetto dal 2 apr. 2020 (RU 2020 1131).

Capitolo 6:¹⁵ Disposizioni penali¹⁶

Art. 10f

¹ È punito con una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria, sempreché non si tratti di un reato più grave secondo il Codice penale¹, chiunque intenzionalmente si oppone ai provvedimenti di cui all'articolo 6.

² È punito con la multa chi:²

a.

viola il divieto di assembramento nello spazio pubblico ai sensi dell'articolo 7c;

b.³

esporta dispositivi di protezione o materiale medico importante senza l'autorizzazione richiesta dall'articolo 4b capoverso 1;

c.⁴

viola le restrizioni del traffico transfrontaliero delle persone e delle merci ai valichi di frontiera ai sensi dell'articolo 4 capoverso 4;

d.⁵

viola il divieto del turismo degli acquisti ai sensi dell'articolo 3a.⁶

³ Le seguenti violazioni possono essere punite con una multa disciplinare di 100 franchi secondo la procedura di cui alla legge del 18 marzo 2016⁷ sulle multe disciplinari:

a.

violazioni del divieto di assembramento di persone nello spazio pubblico secondo l'articolo 7c;

b.⁸

violazioni delle restrizioni del traffico transfrontaliero delle persone e delle merci ai sensi dell'articolo 4 capoverso 4.⁹

⁴ Le violazioni del divieto del turismo degli acquisti ai sensi dell'articolo 3a possono essere punite con una multa disciplinare di 100 franchi secondo la procedura di cui alla legge sulle multe disciplinari.¹⁰

⁵ Nell'ambito delle sue competenze di controllo, l'AFD è autorizzata a riscuotere multe disciplinari in caso di violazione degli articoli 3a e 4 capoverso 4. Se la multa disciplinare non è pagata immediatamente, l'AFD trasmette il caso alla competente autorità di perseguimento penale.¹¹

¹ RS 311.0

² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 2020 (Canalizzazione del traffico di confine), in vigore dal 2 apr. 2020 (RU 2020 1137).

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 apr. 2020 (Approvvigionamento di materiale medico importante), in vigore dal 4 apr. 2020 (RU 2020 1155).

⁴ Introdotta dal n. I dell'O del 1° apr. 2020 (Canalizzazione del traffico di confine), in vigore dal 2 apr. 2020 (RU 2020 1137). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 apr. 2020 (Limitazione dell'importazione e dell'esportazione di merci), in vigore dal 17 apr. 2020 (RU 2020 1245).

⁵ Introdotta dal n.1 dell'O del 16 apr. 2020 (Limitazione dell'importazione e dell'esportazione di merci), in vigore dal 17 apr. 2020 (RU 2020 1245).

⁶ Introdotta dal n. I dell'O del 20 mar. 2020 (RU 2020 863). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mar.

2020, in vigore dal 26 mar. 2020 (RU **2020** 1065).

⁷ RS **314.1**

⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 apr. 2020 (Limitazione dell'importazione e dell'esportazione di merci), in vigore dal 17 apr. 2020 (RU **2020** 1245).

⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 20 mar. 2020, in vigore dal 21 mar. 2020 (RU **2020** 863). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 2020 (Canalizzazione del traffico di confine), in vigore dal 2 apr. 2020 (RU **2020** 1137).

¹⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 1° apr. 2020 (Canalizzazione del traffico di confine), in vigore dal 2 apr. 2020 (RU **2020** 1137). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 apr. 2020 (Limitazione dell'importazione e dell'esportazione di merci), in vigore dal 17 apr. 2020 (RU **2020** 1245).

¹¹ Introdotto dal n.1 dell'O del 16 apr. 2020 (Limitazione dell'importazione e dell'esportazione di merci), in vigore dal 17 apr. 2020 (RU **2020** 1245).

Capitolo 7: Disposizioni finali¹⁷

Art. 11 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza del 28 febbraio 2020¹ sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) è abrogata.

¹ [RU **2020** 573]

Art. 12 Entrata in vigore e durata di validità

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 13 marzo 2020 alle ore 15.30.

² L'articolo 5 entra in vigore il 16 marzo 2020 alle ore 06.00.

³ Fatti salvi i capoversi seguenti, la presente ordinanza si applica per un periodo di sei mesi al massimo dalla data di entrata in vigore di cui al capoverso 1.¹

⁴ L'articolo 4a si applica fino al 15 giugno 2020.²

⁵ ...³

⁶ ...⁴

⁷ I provvedimenti di cui al capitolo 3 (art. 5–8) e all'articolo 10f capoversi 1, 2 lettera a e 3 si applicano fino al 26 aprile 2020.⁵

¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 2020, in vigore dal 2 apr. 2020 (RU **2020** 1131).

² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 mar. 2020, in vigore dal 19 mar. 2020 (RU **2020** 841).

³ Abrogato dal n. I dell'O del 16 mar. 2020, con effetto dal 17 mar. 2020 (RU **2020** 783).

⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 16 mar. 2020 (RU **2020** 783). Abrogato dal n. I dell'O dell'8 apr. 2020, con effetto dal 9 apr. 2020 (RU **2020** 1199).

⁵ Introdotto dal n. I dall'O dell'8 apr. 2020, in vigore dal 9 apr. 2020 (RU **2020** 1199).

Allegato 1¹

(art. 2 cpv. 2)

Elenco dei Paesi e delle regioni a rischio

Tutti gli Stati Schengen (eccettuato il Principato del Liechtenstein), compreso il traffico aereo

Tutti gli altri Stati (traffico aereo)

¹ Originario allegato. Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFGP del 24 mar. 2020, in vigore dal 25 mar. 2020 (RU 2020 1059).

Allegato 2¹

(art. 4 cpv. 3)

Restrizioni del traffico transfrontaliero delle persone

Nei confronti dei voli provenienti dall'estero si applica quanto segue:

1.

Il traffico aereo proveniente dall'estero è canalizzato negli aeroporti nazionali di Zurigo-Kloten, Ginevra-Cointrin e Basilea-Mulhouse.

2.

I voli con passeggeri provenienti dall'estero a destinazione di altri aerodromi doganali sono vietati.

3.

Non sono considerati voli con passeggeri i voli del traffico merci, i voli di servizio, i voli a scopo di manutenzione e i voli delle aeroambulanze.

¹ Introdotto dal n. II cpv. 2 dell'O del 18 mar. 2020 (RU 2020 841). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFGP del 24 mar. 2020, in vigore dal 25 mar. 2020 (RU 2020 1059).

Allegato 3¹

(art. 4b cpv. 1)

Materiale soggetto al controllo delle esportazioni

1. Dispositivi di protezione

I dispositivi elencati nel presente allegato sono conformi alle disposizioni dell'ODPI².

Categoria	Descrizione	N. di tariffa
-----------	-------------	---------------

Occhiali e visiere o schermi protettivi	<p>Protezioni contro materiali potenzialmente infettanti,</p> <p>che coprono gli occhi e le zone circostanti,</p> <p>compatibili con diversi modelli di mascherine filtranti (FFP) e mascherine facciali,</p> <p>con lenti trasparenti,</p> <p>riutilizzabili (possibilità di pulizia e disinfezione) o monouso</p>	<p>ex 3926.9000</p> <p>ex 9004.9000</p>
Visiere o schermi facciali	<p>Dispositivi per la protezione della zona del volto e delle relative mucose (p. es. occhi, naso, bocca) contro materiali potenzialmente infettanti,</p> <p>che comprendono una visiera o uno schermo di materiale trasparente,</p> <p>che comprendono solitamente sistemi di fissaggio al viso (p. es. bande elastiche, stanghette o bardature),</p> <p>che possono comprendere un dispositivo di protezione di bocca e naso, come descritto qui di seguito,</p> <p>riutilizzabili (possibilità di pulizia e disinfezione) o monouso.</p>	<p>ex 3926.9000</p> <p>ex 9020.0000</p>

Dispositivi per la protezione di bocca e naso	<p>Mascherine per la protezione dell'utilizzatore contro materiali potenzialmente infettanti e per la protezione dell'ambiente contro materiali potenzialmente infettanti diffusi dall'utilizzatore,</p> <p>che possono comprendere una visiera o schermo facciale come descritto sopra,</p> <p>con o senza filtro sostituibile.</p>	ex 4818.9000 ex 6307.9099 ex 9020.0000
---	--	--

Indumenti protettivi	Indumenti (p. es. camici o tute) per la protezione dell'utilizzatore da materiali potenzialmente infettanti e per la protezione dell'ambiente da materiali potenzialmente infettanti diffusi dall'utilizzatore.	ex 3926.2090 ex 4015.9000 ex 4818.5000 ex 6113.0000 ex 6114 ex 6210.1000 ex 6210.2000 ex 6210.30 ex 6210.4000 ex 6210.50 ex 6211.3200 ex 6211.3300 ex 6211.3910 ex 6211.3990 ex 6211.4210 ex 6211.4290 ex 6211.4300 ex 6211.4910 ex 6211.4920 ex 6211.4990 ex 9020.0000
Guanti	Guanti per la protezione dell'utilizzatore da materiali potenzialmente infettanti e per la protezione dell'ambiente da materiali potenzialmente infettanti diffusi dall'utilizzatore.	ex 3926.2010 4015.1100 ex 4015.1900 ex 6116.1000 ex 6216.0010 ex 6216.0090

2. Materiale medico importante

Categoria	Descrizione	N. di tariffa
-----------	-------------	---------------

Principi attivi o medicinali contenenti i principi attivi elencati	1.	Propofol	1. (ex 3003.9000, ex 3004.9000)
	2.	Midazolam	2. (ex 3003.9000, ex 3004.9000)
	3.	Bromuro di rocuronio	3. (ex 3003.9000, ex 3004.9000)
	4.	Atracurio besilato	4. (ex 3003.9000, ex 3004.9000)
	5.	Cisatracurio	5. (ex 3003.9000, ex 3004.9000)

¹ Introdotto dal n. II dell'O del 25 mar. 2020, in vigore dal 26 mar. 2020 (RU 2020 1065). Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell'O del 3 apr. 2020 (Approvvigionamento di materiale medico importante), in vigore dal 4 apr. 2020 (RU 2020 1155).

² RS 930.115

Allegato 4¹

(art. 4d cpv. 1)

Elenco dei medicinali, dei dispositivi medici e dei dispositivi di protezione importanti (materiale medico importante)

1. Principi attivi o medicinali contenenti i principi attivi elencati

1. Lopinavir/Ritonavir
2. Idrossiclorochina
3. Tocilizumab
4. Remdesivir
5. Propofol
6. Midazolam
7. Chetamina
8. Desmedetomidina
9. Etomidato
10. Sufentanil
11. Remifentanyl

12. Bromuro di rocuronio
13. Atracurio besilato
14. Sussametonio
15. Cisatracurio
16. Noradrenalina
17. Adrenalina
18. Insulina
19. Fentanyl
20. Eparina
21. Morfina
22. Lorazepam
23. Azitromicina
24. Amoxicillina-acido clavulanico
25. Piperacillina/Tazobactam
26. Meropenem
27. Imipenem/Cilastatina
28. Cefuroxima
29. Ceftriaxone
30. Amikacina
31. Posaconazolo
32. Vaccino antinfluenzale
33. Vaccini contro le polmoniti batteriche (Prevenar 13 e Pneumovax 23)
34. Gas medicinali

2. Dispositivi medici

1. Respiratori
2. Apparecchi di monitoraggio per la medicina intensiva
3. Dispositivi medico-diagnostici in vitro («test COVID-19»)
4. Mascherine chirurgiche / Mascherine da sala operatoria
5. Guanti chirurgici / Guanti per visita medica
6. Ossigeno medicinale

7. Soluzioni per infusioni

3. Dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi

1. Mascherine igieniche
2. Mascherine di protezione
3. Guanti monouso
4. Camici protettivi
5. Indumenti protettivi
6. Occhiali protettivi
7. Disinfettanti per le mani
8. Disinfettanti per le superfici
9. Articoli d'igiene per la medicina intensiva (p. es. traverse assorbenti, pannolini per incontinenza, collettori rettali, articoli per l'igiene del cavo orofaringeo)

¹ Introdotto dal n. II cpv. 2 dell'O del 3 apr. 2020 (Approvvigionamento di materiale medico importante), in vigore dal 4 apr. 2020 (RU 2020 1155).

Allegato 5¹

(art. 4I)

Elenco dei principi attivi per il trattamento della COVID-19

1. Idrossiclorochina
2. Lopinavir/Ritonavir
3. Remdesivir
4. Tocilizumab somm. intravenosa in mg

¹ Introdotto dal n. II cpv. 2 dell'O del 3 apr. 2020 (Approvvigionamento di materiale medico importante), in vigore dal 4 apr. 2020 (RU 2020 1155).

RU 2020 773

¹ RS 818.101² RS 0.142.112.681³ GU L 77 del 23.3.2016 pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2017/458, GU L 74 del 18.03.2017, pag. 1.⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 mar. 2020, in vigore dal 19 mar. 2020 (RU 2020 841).⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 2020, in vigore dal 2 apr. 2020 (RU 2020 1131).⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 2020, in vigore dal 2 apr. 2020 (RU 2020 1131).⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 1° apr. 2020, in vigore dal 2 apr. 2020 (RU 2020 1131).⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 1° apr. 2020, in vigore dal 2 apr. 2020 (RU 2020 1131).⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 1° apr. 2020, in vigore dal 2 apr. 2020 (RU 2020 1131).¹⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 3 apr. 2020 (Approvvigionamento di materiale medico importante), in vigore dal 4 apr. 2020 (RU 2020

1155).¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 2020, in vigore dal 2 apr. 2020 (RU **2020** 1131).¹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 2020, in vigore dal 2 apr. 2020 (RU **2020** 1131).¹³ Introdotta dal n. I dell'O del 16 mar. 2020, in vigore dal 17 mar. 2020 (RU **2020** 783).¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 2020, in vigore dal 2 apr. 2020 (RU **2020** 1131).¹⁵ Introdotta dal n. I dell'O del 16 mar. 2020, in vigore dal 17 mar. 2020 (RU **2020** 783).¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 2020, in vigore dal 2 apr. 2020 (RU **2020** 1131).¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 2020, in vigore dal 2 apr. 2020 (RU **2020** 1131).

Infomazioni supplementari

Questo testo è in vigore.

Decisione	13 marzo 2020
Entrata in vigore	13 marzo 2020
Fonte	RU 2020 773
Valida fino al	13 settembre 2020
Cronologia	Cronologia
Modifiche	Modifiche
Citazioni	Citazioni

Tutte le versioni

■	27.04.2020	
■	17.04.2020	PDF
■	09.04.2020	PDF
■	04.04.2020	PDF
■	02.04.2020	PDF
■	28.03.2020	PDF
■	26.03.2020	PDF
■	25.03.2020	PDF
■	21.03.2020	PDF
■	19.03.2020	PDF
■	17.03.2020	PDF
■	16.03.2020	PDF
■	13.03.2020	PDF

Revisioni

13.03.2020 - 14.09.2020

Ordinanza 2 del 13 marzo 2020 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID 19) (Ordinanza 2 COVID 19)

28.02.2020 - 13.03.2020

Ordinanza del 28 febbraio 2020 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID 19)

Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ultimo aggiornamento: 17.04.2020